

MICHELIN	REF 25 EUR_D_ASA	Data d'emissione 21.11.2016	Pagina: 1/6
Unità: EUR/D/ASA	Autore: A.-K. Menner, EUR/D/ASA E. Hef- ter, EUR/D/ASA, V. Thyse, EUR/D/ASA	Validato da: Andreas auf dem Brinke, EUR/D/ASA	Classificazione: D3

**Condizioni generali
della MICHELIN SUISSE S.A.
del mercato di sostituzione (pneumatici di ricambio, la ricostruzione e l'acquisito delle carcasse)**

(Stato: novembre 2016)

I. In generale

Le nostre Condizioni Generali, che sono alla base di tutte le offerte e le convenzioni, si considerano accettate conferendo l'ordine, ricorrendo in qualsiasi modo al servizio di gestione della carcassa, utilizzando la relativa procedura elettronica, o accettando la fornitura. Condizioni dell'acquirente (commerciante con cui abbiamo una relazione commerciale in corso) suppletive, contrarie o di altro tenore non sono valide, anche se non le contestiamo espressamente; esse valgono solo se e nella misura in cui sono state da noi riconosciute per iscritto nel singolo caso.

II. Prodotti

Le Condizioni Generali per l'attività di sostituzione di MICHELIN SUISSE S.A. sono valide per tutte le marche appartenenti al Gruppo Michelin di:

- pneumatici nuovi, in particolare MICHELIN, BFGoodrich®, KLEBER, KORMORAN, RIKEN, TAURUS, ORIUM, TIGAR e
- di pneumatici ricostruiti, in particolare MICHELIN Remix e LAURENT® retread.

III. Ricostruzione

Si distinguono i seguenti tipi di ricostruzione:

1. **(Nomi) di proprietà del cliente:** l'acquirente fornisce una carcassa idonea alla ricostruzione per eseguire una ricostruzione in base alle possibilità menzionate nella lista base di calcolo "BC" di volta in volta attuale. Le possibilità di scelta del prodotto e delle marche dipendono dalla dimensione e dal profilo della carcassa fornita. Il programma di ricostruzione aggiornato è consultabile sulla pagina del centro servizi Michelin. A ricostruzione eseguita, l'acquirente riceve lo pneumatico ricostruito montato sulla carcassa da lui fornita.
2. **Banca di carcasse:** l'acquirente può mettere le carcasse su di un conto della banca di carcasse e, all'occorrenza, prelevare dal medesimo uno pneumatico ricostruito. Per l'apertura e la gestione del conto, l'acquirente stipula con noi un contratto separato relativo alla banca di carcasse.
3. **Scambio:** l'acquirente fornisce una carcassa idonea alla ricostruzione allo scopo di usarla per la ricostruzione e ordina in contropartita uno pneumatico ricostruito, che riceve ad avvenuta verifica e constatazione dell'idoneità della carcassa fornita. L'acquirente sceglie il profilo dello pneumatico ricostruito sulla base della lista BC di volta in volta attuale, tenendo in considerazione la dimensione e il profilo della carcassa fornita. Le possibilità di scelta del prodotto e delle marche dipendono dalla dimensione e dal profilo della carcassa fornita. Il programma di ricostruzione aggiornato è consultabile sulla pagina del centro servizi Michelin.
4. **Ricostruzione inclusiva di carcassa:** proponiamo al cliente di acquistare uno pneumatico ricostruito inclusivo di carcassa sulla base della lista BC di volta in volta attuale.
5. **Acquisto di carcasse:** il commerciante ci propone di acquistare carcasse idonee alla ricostruzione al prezzo e alle condizioni dei nostri listini del prezzo d'acquisto di volta in volta attuali. Nel caso sia stata concordata una spedizione internazionale, il commerciante s'impegna, e noi con lui, al ritiro dei rifiuti, qualora la spedizione, il riutilizzo, o l'eliminazione non siano stati stipulati nel modo previsto o siano avvenuti illegalmente. Il riutilizzo o l'eliminazione da parte del commerciante deve avvenire entro 30 giorni, risp. entro un lasso di tempo stabilito dalle autorità competenti. Inoltre, il commerciante s'impegna a presentare all'autorità competente - il più in fretta possibile, al più tardi tuttavia entro 30 giorni dalla stipula del riutilizzo o dell'eliminazione e non oltre 1 anno civile dalla ricezione dei rifiuti - un'attestazione che i rifiuti spediti sono stati riutilizzati o eliminati, nel rispetto della notifica, alle condizioni stabilite nella stessa e in base al diritto vigente.

Se accettiamo l'ordinazione, le carcasse vengono ritirate presso l'acquirente risp. il commerciante da noi o da uno spedizioniere da noi incaricato. Il carico del veicolo per la consegna spetta a noi. Costi e rischi relativi al trasporto sono a nostro carico. Con il ritiro presso il nostro acquirente risp. commerciante, o presso i suoi clienti, acquisiamo la proprietà delle carcasse. Se l'acquirente risp. il commerciante non fosse il proprietario delle carcasse, egli si assicura che il proprietario sia d'accordo con il trapasso di proprietà a Michelin tramite il ritiro delle carcasse.

Verifichiamo le carcasse al loro arrivo. Le carcasse che al momento della verifica d'ingresso vengono classificate come "non idonee alla ricostruzione" e per cui l'acquirente risp. il commerciante non desidera la restituzione a proprie spese, o che vengono danneggiate durante la ricostruzione e la ragione del danneggiamento risiede nella qualità della carcassa, saranno direttamente portate in un centro di smaltimento adeguato. La selezione di una procedura di smaltimento conforme al diritto e adeguata compete a noi. I costi per la verifica all'ingresso, il trasporto e lo smaltimento, che di regola è a pagamento, da noi sopportati per le carcasse interessate, sono a carico dell'acquirente risp. del commerciante per un importo forfettario in base al listino prezzi di volta in volta attuale. Se le carcasse vengono danneggiate durante la ricostruzione e il motivo del danneggiamento non risiede nella qualità della carcassa, l'acquirente riceve una carcassa sostitutiva a nostra scelta. L'acquirente viene informato al riguardo per mezzo della descrizione del danno riportata in un rapporto di verifica delle carcasse.

IV. Prezzi e fornitura dei prodotti

1. Fornitura e fatturazione, risp. accredito, in caso di accettazione dell'acquisto di carcasse avvengono al prezzo complessivo (prezzo di listino e imposta sul valore aggiunto) e alle condizioni validi il giorno della spedizione o del ritiro.
2. Ci riserviamo il diritto di adeguare i nostri prezzi. Se il tempo di consegna dall'ordinazione è inferiore ai quattro mesi e in questo lasso di tempo si verifica un aumento di prezzo, l'acquirente ha il diritto di ritirare la propria ordinazione. Il ritiro ci deve essere comunicato per iscritto immediatamente dopo la comunicazione dell'aumento di prezzo e prima della fornitura.
3. Nel nostro centro servizi Michelin le ordinazioni dell'acquirente in entrata vengono verificate e elaborate solo per quanto attiene al tipo e alla quantità della merce ordinata. Informazioni in merito al prezzo e alle condizioni, così come la data e la quantità della fornitura riportate nell'ordinazione, non sono oggetto della nostra conferma.
4. Consegniamo all'acquirente franco domicilio. Lo scarico del veicolo di consegna spetta all'acquirente, che deve eseguirlo per il termine di scarico concordato. Qualora questo termine non sia stato concordato, l'acquirente deve scaricare immediatamente il veicolo. Se nel caso specifico si richiede la spedizione rapida, i maggiori costi sono a carico dell'acquirente. Non si accorda nessun indennizzo per il ritiro da parte dell'acquirente.
I rischi passano all'acquirente al momento della consegna.

Qualora si concordi un debito chiedibile, i rischi passano all'acquirente nel momento in cui il fornitore mette a disposizione dell'acquirente per il ritiro l'oggetto della fornitura.

Se si concorda una vendita a distanza, i rischi passano all'acquirente con la consegna della merce alla persona incaricata della spedizione. Qualora la spedizione venga ritardata per circostanze provenienti dalla sfera dell'acquirente, i rischi passano all'acquirente dal giorno in cui la spedizione è pronta.

Obbligo di verifica e di avviso dell'acquirente (art. 201 CO): l'acquirente deve verificare al momento della consegna se la merce fornita presenta eventuali difetti (sono considerati tali, oltre ai difetti in senso stretto, anche i danni da trasporto, divergenze nella quantità o di genere rispetto a quanto ordinato, nonché la sporcizia). Per salvaguardare i diritti dell'acquirente, eventuali difetti visibili nel senso indicato devono essere segnalati immediatamente al conducente (annotazione scritta sul documento di trasporto) e ci devono essere comunicati entro tre giorni lavorativi dalla consegna. Se, nonostante la regolare verifica, un difetto non può essere constatato (cosiddetto difetto occulto), lo stesso deve essere segnalato entro tre giorni lavorativi dalla sua scoperta. In caso contrario, la merce fornita si considera accettata.

5. Di principio, non si convengono **termini di consegna**, ma **si indicano solo valori di riferimento non vincolanti**. L'assunzione nel caso specifico di un impegno a rispettare dei termini di consegna concordati richiede la forma scritta per la sua validità. In ogni caso, questo impegno viene assunto solo a condizione che vi sia un processo di fabbricazione e normali possibilità di trasporto senza intoppi. Circostanze di forza maggiore (ad es. incendio, esplosione, inondazioni), misure dell'autorità e altre circostanze imprevedibili (ad es. scioperi, blocchi), presso di noi e i nostri fornitori dei materiali necessari per i nostri prodotti, ci liberano dall'obbligo di fornitura tempestiva e ci danno altresì il diritto di sospendere ulteriori forniture senza alcun obbligo di consegna successiva.
6. È di principio esclusa la restituzione di merce venduta. Se eccezionalmente riprendiamo della merce, viene accreditato il prezzo di costo netto valido per l'acquirente il giorno della ripresa. Se il prezzo netto del giorno della fornitura è inferiore al prezzo netto il giorno della ripresa, viene accreditato il prezzo netto valido il giorno della fornitura.
7. Peggioramenti importanti della situazione patrimoniale dell'acquirente, il verificarsi di difficoltà di pagamento (ad es. esecuzioni, comminatoria di fallimento), o un cambio dell'intestatario della ditta che sembra avvenire in relazione con le difficoltà di pagamento, ci liberano dall'adempimento di eventuali ordini in corso e ci autorizzano a sospendere subito la fornitura, a meno che l'acquirente non effettui il pagamento contemporaneamente. Lo stesso vale anche in caso di apertura della procedura concordataria e di fallimento, a condizione che non si tratti di un accordo sulla fornitura continua di merce.
8. Ci riserviamo il diritto di non vendere prodotti per cui vi è la possibilità di un uso militare ad acquirenti che hanno la propria sede in paesi in cui è stato decretato un embargo commerciale da parte dell'ONU (Nazioni Unite), del Consiglio europeo o dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza in Europa), o che eventualmente rivendono questi prodotti a terzi (in particolare utilizzatori finali / commercianti) attivi in questi paesi.
Nei casi in cui abbiamo il forte sospetto che vi sia il rischio che questi prodotti siano rivenduti ai citati terzi, ci riserviamo il diritto di richiedere all'acquirente una certificazione d'identità sui suoi clienti o di presentare una fattura, per convincerci del luogo di destinazione dei menzionati prodotti. Le liste dei prodotti per cui vi è la possibilità di un uso a scopi militari, nonché dei paesi per cui è stato decretato un embargo commerciale, sono consultabili agli indirizzi https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen.html.

V. Pagamento

1. Le nostre fatture e i nostri crediti sono esigibili entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo indicazione contraria sulla fattura risp. sull'avviso di accredito, o nel contratto. In caso di mora dell'acquirente, il pagamento di tutte le pretese pendenti diviene immediatamente esigibile, indipendentemente dai motivi del pagamento.

Non vengono corrisposti interessi per pagamenti anticipati e acconti.

2. Se è stato concordato il pagamento tramite addebito, viene addebitato conformemente al mandato sul conto bancario, risp. postale dell'acquirente, tramite addebito diretto, l'importo finale riportato nella fattura. L'acquirente prende atto che verrà informato tramite preavviso, al più tardi 5 giorni lavorativi prima dell'addebito, sull'importo da pagare, nonché sulla data dell'addebito. Tramite il preavviso, l'acquirente può provvedere a che ci sia la relativa copertura sul conto precedentemente indicato.

3. L'acquirente deve notificare per iscritto eventuali reclami riguardo alla fattura o al suo importo (ad es. a causa di fornitura mancata o incompleta) entro 30 giorni dalla data della stessa a MICHELIN SUISSE S.A., Route Jo Siffert 36, Z.I. 3, Casella postale, CH-1762 Givisiez (ricezione del reclamo). Ad avvenuto pagamento senza riserve o una volta trascorso il termine senza che sia stata eseguita una notifica scritta, sono esclusi reclami dell'acquirente riguardo alla fattura.
4. Non appena le nostre fatture sono scadute, l'acquirente viene messo in mora tramite interpellazione. L'acquirente in mora deve pagare interessi moratori del 5% all'anno sull'importo finale lordo della fattura scaduta. Resta salvo il nostro diritto di rivendicare il risarcimento dei danni a causa della mora.
5. Di principio ci riserviamo di accettare gli assegni, non accettiamo assegni retrodatati. Gli assegni valgono come pagamento in contanti solo se sono in nostro possesso entro i termini di pagamento. Gli assegni vengono accettati solo con riserva dell'accredito corretto dell'importo complessivo. Eventuali costi, più la corrispondente imposta sul valore aggiunto, sono a carico dell'acquirente. Non assumiamo alcuna responsabilità per la notifica e la presentazione di reclami corrette.
6. Ci riserviamo di richiedere per le nostre forniture, a seconda del caso, l'assegnazione di un'autorizzazione d'incasso (cifra 2), il pagamento anticipato, il pagamento alla consegna o in contanti.
7. Ci riserviamo di fornire entro un limite di credito da noi definito. Ci riserviamo l'annullamento della concessione del credito, anche entro i termini di pagamento, se vi sono fondati motivi di credere che le nostre pretese o i nostri diritti di garanzia sono minacciati. Siamo anche autorizzati a richiedere in ogni momento una garanzia a nostra discrezione sufficiente. Se la garanzia da noi richiesta non viene fornita tempestivamente, la nostra pretesa diviene immediatamente esigibile.
8. L'acquirente solamente può trattenerne il pagamento o compensare sulla base di contropreteze da noi riconosciute, incontestate o legalmente scadute.
9. Un diritto al versamento o alla compensazione di abbuoni sulla cifra d'affari o di premi di altro genere e parti integranti di condizioni sorge al più presto sei settimane dopo la scadenza del relativo periodo di riferimento. Sussiste in particolare solo se l'acquirente ha corrisposto tutte le pretese scadute.

VI. Riserva di proprietà e diritti di garanzia

1. Ci riserviamo la proprietà di tutta la merce da noi fornita sino al momento in cui tutte le pretese, anche quelle sottoposte a condizioni e future, derivanti dal legame commerciale nei confronti dell'acquirente sono tacitate. Lo stesso vale sino a quando fungiamo da garanti nel quadro della relazione commerciale nei confronti di terzi.

Sino a questo momento, siamo autorizzati a far iscrivere la riserva di proprietà ai sensi dell'art. 715 CC nel registro della riserva di proprietà presso la sede commerciale dell'acquirente. Con la sua ordinazione l'acquirente dà inoltre il proprio consenso ai sensi dell'art. 4 cpv. 4 del Regolamento concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà, di modo che possiamo far iscrivere la riserva di proprietà senza ulteriore collaborazione da parte sua. Nel caso in cui dovessimo successivamente rivendicare, giudizialmente o in via extragiudiziarica, la riserva di proprietà nei confronti dell'acquirente o di terzi a tutela dei nostri diritti, abbiamo il diritto di fatturare all'acquirente i costi per l'iscrizione della riserva di proprietà.

2. In caso di rivendicazione della nostra riserva di proprietà, impregiudicato l'obbligo di pagamento dell'acquirente, abbiamo il diritto di accreditare la merce ripresa

- a) al prezzo di mercato (= ricavo di rivendita ottenibile) o
- b) conformemente alla cifra IV.6. di cui sopra deducendo il minore valore.

In tutti i casi, siamo autorizzati a detrarre dall'accredito i nostri costi di ripresa per l'ammontare del 10% dell'importo accreditato. Resta riservata all'acquirente la prova di un effettivo minor valore e di effettivi costi di ripresa inferiori.

3. In caso di unione, mescolanza o incorporazione della merce sottoposta a riserva con prodotti che non sono stati forniti da noi, al fine di facilitare la prova, la nostra quota di comproprietà sui prodotti in possesso dell'acquirente viene stabilita, conformemente all'art. 727 CC, in maniera che il valore delle entrate dei nostri prodotti negli ultimi 6 mesi prima della rivendicazione dei nostri diritti di riserva viene stabilito per rapporto al valore dei prodotti forniti da terzi nello stesso lasso di tempo. Resta riservata all'acquirente la prova di un'altra quota di comproprietà.
4. L'acquirente deve assicurare la merce sottoposta a riserva in maniera sufficiente, in particolare contro incendio e furto. Pretese nei confronti dell'assicurazione derivanti da un sinistro alla merce sottoposta a riserva ci vengono già adesso cedute per l'ammontare del valore di sostituzione. L'acquirente deve informare l'assicurazione riguardo alla cessione della pretesa.
5. L'acquirente ci cede già ora, interamente e con tutti i diritti accessori, sino a saldo completo di tutti i suoi debiti ai sensi della cifra VI.1., le proprie pretese nei confronti dei suoi compratori derivanti dalla rivendita della merce sottoposta a riserva. L'acquirente si astiene da qualsiasi atto che possa pregiudicare la cessione anticipata concordata, in particolare l'accordo della non cedibilità delle pretese a suo favore risultanti dalla rivendita, nonché l'accredito delle pretese su di una relazione di conto corrente esistente con i suoi compratori. Se tuttavia esiste un rapporto di conto corrente, il credito in conto corrente è considerato a noi ceduto per l'ammontare dei crediti registrati in conto corrente derivanti dalla rivendita delle merci da noi fornite. Lo stesso vale ad avvenuta chiusura per il saldo subentrante al credito di conto corrente.
6. Nel caso in cui la merce sottoposta a riserva dell'acquirente sia fatturata con altra merce che non ci appartiene o con delle prestazioni, la cessione della pretesa del prezzo di vendita di cui alla cifra VI.5. si considera pattuita per l'ammontare dell'importo fatturato dall'acquirente al proprio compratore per la merce sottoposta a riserva, imposta sul valore aggiunto inclusa; se il singolo prezzo della nostra merce sottoposta a riserva non è indicato separatamente in questa fattura, la cessione vale per l'ammontare del prezzo da noi fatturato all'acquirente al momento della fornitura al suo compratore.

Se, con la vendita della merce sottoposta a riserva, l'acquirente fornisce una prestazione connessa con la stessa, come ad es. montaggio, calibrazione, o simili, e sulla fattura la merce sottoposta a riserva e la prestazione non vengono indicate separatamente, ma il valore della fattura viene indicato solo come prezzo totale, in tal caso l'intero credito viene considerato ceduto a noi.

7. L'acquirente ha il diritto ed è autorizzato a rivendere o ad utilizzare in altro modo la merce sottoposta a riserva solo a condizione che le pretese sopra indicate vengano cedute a noi e che nelle sue copie delle fatture, nei bollettini di consegna o in qualsiasi altro documento, venga indicato il nome dei nostri prodotti.
8. L'acquirente è autorizzato a incassare le pretese derivanti dalla rivendita, nonostante la cessione. Resta impregiudicato il nostro diritto d'incasso. Possiamo revocare l'autorizzazione ad incassare le pretese, qualora siano adempiute le condizioni di cui alla cifra VI.10 e 11.

In caso di peggioramento importante della situazione patrimoniale dell'acquirente, come descritto alla cifra VI. 7, l'autorizzazione dell'acquirente a rivendere la merce sottoposta a riserva e a incassare le pretese che ci sono state cedute si estingue. L'acquirente deve in questo caso permettere ai nostri incaricati di prendere nella sua azienda tutte le misure che appaiono adeguate e necessarie a tutelare e rivendicare i nostri diritti derivanti dalla riserva di proprietà.

9. Se un acquirente desidera vendere o cedere a terzi in factoring, o in un'altra forma di vendita del credito (di seguito solo ancora factoring) le pretese derivanti interamente o parzialmente dalla vendita della nostra merce, questi è tenuto a comunicarcelo preliminarmente chiedendo il nostro consenso.

L'acquirente ci cede già ora le pretese che gli spettano nei confronti del factor derivanti dal contratto di factoring, per l'ammontare del nostro relativo saldo.

Se temiamo che le nostre pretese, risp. i nostri diritti di garanzia, siano pregiudicati o minacciati, possiamo informare il factor in ogni momento in merito ai diritti di garanzia derivanti da questo capitolo e pretendere la prestazione nei nostri confronti. Se la vendita o la cessione delle pretese avviene senza il nostro consenso, l'acquirente ci deve risarcire i danni che ne conseguono.

Qualora in un caso simile dovessero esserci dubbi riguardo al nostro diritto, l'acquirente s'impegna a dare ordine al factor di versare o di depositare su di un conto fiduciario da noi indicato, sino a chiarimento, gli importi da pagare per l'ammontare del nostro saldo. Le succitate disposizioni valgono sia in caso di factoring autentico (il factor sopporta il rischio d'insolvenza), sia in caso di falso factoring, nel quale il rischio di perdita resta al venditore dei crediti.

10. In caso di mora nel pagamento, o se altri motivi giustificano il timore che i nostri diritti di riserva siano minacciati, abbiamo la facoltà di rivendicare i diritti di garanzia menzionati in questo capitolo. In tal caso, l'acquirente è tenuto a fornire le informazioni necessarie per rivendicare questi diritti e a consegnarci la documentazione necessaria, in particolare bollettini di consegna, fatture, liste sullo stato del deposito, ecc.
11. L'acquirente deve comunicarci senza indugio un eventuale pignoramento, o qualsiasi altro pregiudizio dei nostri diritti di riserva di proprietà risp. di garanzia da parte di terzi, e confermare per iscritto sia a terzi sia a noi questi diritti. All'acquirente è vietato pignorare, trasferire risp. cedere la garanzia di questi diritti.
12. In caso di mora nel pagamento, o se altri motivi giustificano il timore che i nostri diritti di riserva e di garanzia sono minacciati, su nostra richiesta, l'acquirente è tenuto a comunicare ai suoi compratori la cessione di cui alla cifra VI.5.
13. Se il valore delle garanzie esistenti a nostro favore (per quanto concerne i diritti di riserva della proprietà, è determinante il valore della fattura della merce sottoposta a riserva) supera complessivamente le nostre pretese in maniera persistente per più del 20%, siamo tenuti, su richiesta dell'acquirente, a liberare delle garanzie a nostra scelta.

VII. Garanzia

L'acquirente deve rispettare le nostre raccomandazioni riguardo a deposito, scelta degli pneumatici, montaggio, gonfiaggio, pressione dell'aria, l'utilizzo / le limitazioni d'impiego, controlli, riparazione o simili, nonché riguardo alla manutenzione degli pneumatici. L'acquirente informa i propri clienti riguardo alle nostre raccomandazioni. Egli deve trasmettere l'obbligo d'informazione ai propri clienti che non sono consumatori finali.

L'acquirente s'impegna a vendere gli pneumatici MICHELIN Remix und LAURENT® retread solo come tali, in particolare non come pneumatici nuovi. Egli spiegherà ai propri clienti le caratteristiche specifiche e i dettagli tecnici di questa merce.

L'acquirente deve istruire i propri collaboratori nel trattamento dei nostri prodotti. Si assicura che eventuali riparazioni (ad es. danni agli pneumatici o in caso di lavori di saldatura alla ruota) siano eseguiti solo dopo lo smontaggio dell'unità ruota e pneumatico.

Informazioni dettagliate a questo proposito si trovano nella nostra documentazione tecnica o su internet all'indirizzo www.michelintransport.com.

Per la merce da noi fornita ci assumiamo la garanzia solo in base alle seguenti disposizioni.

A. Pneumatici, camere d'aria o altri prodotti

1. Al posto di uno pneumatico o di una camera d'aria gravemente difettate forniamo in cambio un pezzo in sostituzione al prezzo valido il giorno della sostituzione per l'acquirente (più imposta sul valore aggiunto). In caso di negozi con imprese, ci riserviamo di conteggiare adeguatamente il vantaggio d'uso osservando lo spessore del profilo residuo presente. Prodotti per cui è stata accordata una sostituzione diventano di nostra proprietà.

Ci riserviamo la regolare riparazione al posto della sostituzione se decidiamo che eventuali difetti possono essere riparati.

In caso di mancata riparazione o sostituzione, l'acquirente può chiedere la riduzione del prezzo d'acquisto o recedere dal contratto.

Tutte le forniture di pneumatici vengono eseguite alla condizioni risolutiva che, in caso di uso di uno di questi pneumatici, ai fini della garanzia il contratto di fornitura dei medesimi viene annullato. Al verificarsi di questa condizione, ossia non appena il commerciante preleva uno pneumatico sostitutivo dal proprio deposito per utilizzarlo ai fini della garanzia, il contratto di fornitura di questo pneumatico viene annullato. Nei casi specifici in cui viene negato un obbligo di garanzia, la condizione risolutiva riguardo allo pneumatico utilizzato in questo specifico caso viene considerata come non verificatasi *ab initio*.

Le informazioni relative alle dimensioni, le indicazioni tecniche (ad es. la massa) e le dichiarazioni commerciali da noi utilizzate non costituiscono una garanzia per qualità assicurate.

2. I diritti di garanzia sono esclusi, risp. non vi sono difetti di cui siamo responsabili, se
 - a) gli pneumatici sono stati riparati, ricostruiti, o trattati in altro modo, da terzi;
 - b) il danneggiamento è riconducibile a trattamento inappropriato, a modifiche del profilo eseguite in maniera inappropriata dall'acquirente o da terzi, a tagli, ecc. oppure a incidente;
 - c) per gli pneumatici non è stata rispettata la pressione dell'aria necessaria risp. sempre prescritta nella versione più recente della nostra documentazione tecnica;
 - d) lo pneumatico era sottoposto a un uso eccessivo, contrario alle prescrizioni, come ad esempio tramite il superamento del peso consentito per ciascuna singola grandezza di pneumatico e della velocità di guida di volta in volta assegnata in base a ciò;
 - e) lo pneumatico è stato reso difettoso dall'uso di un cerchio errato o la prestazione dello pneumatico è stata pregiudicata da altre interferenze nel passaruota (ad es. squilibrio dinamico);
 - f) il danneggiamento dello pneumatico è riconducibile a cerchioni non calibrati, difettosi o arrugginiti, oppure lo pneumatico è stato montato su di un cerchione diverso da quello prescritto conformemente ai dati tecnici di volta in volta determinanti;
 - g) lo pneumatico è divenuto difettoso tramite interventi esterni o danneggiamenti meccanici, oppure è stato esposto a calore eccessivo;
 - h) non ci sono più il numero di fabbrica o i caratteri di fabbricazione;
 - i) si tratta di una riduzione irrilevante del valore o dell'idoneità del prodotto.
3. I diritti di garanzia si prescrivono nel termine di 2 anni dalla fornitura all'acquirente.
4. Hanno il diritto di rivendicare i diritti di garanzia solo i commercianti che hanno un rapporto commerciale in corso con noi. Prodotti, per cui viene rivendicato un diritto di garanzia, vengono ritirati, da noi o da uno spedizioniere da noi incaricato, previo accordo con il commerciante ed esclusivamente allegando il formulario di reclamo interamente compilato e personalmente sottoscritto dal consumatore. Il ritiro avviene a rischio e a carico del mittente.

B. Altre prestazioni

Accordiamo la garanzia come indicato sopra per i lavori di ricostruzione, di riparazione e per altri successivi trattamenti allo pneumatico da noi eseguiti, nella misura in cui la garanzia si riferisce a prestazioni da noi fornite. Non può essere assunta nessuna ulteriore garanzia poiché si tratta di lavorazione di materiale usato.

VIII. Responsabilità

È escluso un diritto al risarcimento dei danni dell'acquirente, a prescindere da qualsiasi motivo di responsabilità (ad es. inadempimento, impossibilità, mora, violazione contrattuale e violazione di obblighi nell'ambito di trattative contrattuali, atto illecito, compensazione tra debitori, ecc.), **a meno che la responsabilità non si fondi sul dolo o sulla colpa grave da parte nostra o di uno dei nostri rappresentanti risp. di una delle nostre persone ausiliarie.** Resta riservata la responsabilità nei confronti del danneggiato in base alla Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP).

Queste regole sulla responsabilità valgono anche per la responsabilità personale dei nostri rappresentanti legali, dei nostri collaboratori e di altre persone ausiliarie.

IX. Varie

1. Luogo d'adempimento è Givisiez e **foro per tutte le controversie Friborgo** (fatti salvi eventuali rimedi giuridici al Tribunale federale).
2. Vale esclusivamente il diritto svizzero. È esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
3. Prodotti, modelli, schemi, calcoli, loghi (immagini e parole), testi, immagini, grafici, animazioni, video, musica, suoni e altri materiali da noi consegnati nell'ambito della collaborazione soggiacciono al diritto d'autore e ad altre leggi per la protezione della proprietà intellettuale e sono sempre protetti, nel loro complesso e nelle loro parti, dai diritti di protezione commerciali e dal punto di vista del diritto d'autore/dei marchi. Ci riserviamo, risp. le imprese a noi connesse si riservano, tutti i diritti sui medesimi.
Valgono le direttive per l'uso corretto dei marchi del gruppo Michelin, che sono note all'acquirente, che possono essere consultate sul sito www.michelin.ch, o che mettiamo volentieri a disposizione su richiesta.
4. L'acquirente s'impegna a trattare come segreto d'affari tutte le informazioni commerciali, aziendali e tecniche non notorie di cui viene a conoscenza tramite la relazione d'affari. Nel caso dobbiamo rispettare un obbligo di segretezza, questo non si estende alle imprese a noi connesse, delle quali disponiamo di partecipazioni di maggioranza o che dispongono esse stesse di nostre partecipazioni di maggioranza.
5. È vietato modificare o rendere illeggibile, completamente o parzialmente, i caratteri e i numeri sui nostri prodotti, nonché rivendere articoli che da quando sono stati forniti hanno subito un qualsiasi tipo di degrado, o a cui sono state apportate modifiche che non corrispondono alle nostre norme tecniche. L'acquirente s'impegna a rivendere la merce così come è stata da noi classificata (ad es. rinnovata, riparata, seconda scelta). Egli spiegherà ai propri clienti le caratteristiche specifiche e i dettagli tecnici di questa merce. Ci riserviamo modifiche tecniche.
6. Accordi telefonici o orali richiedono di principio la conferma scritta affinché siano giuridicamente validi. Eccezionalmente possono anche essere presi accordi orali. In tal caso, su richiesta della rispettiva controparte, le parti fanno tutto quanto possibile per dotarsi successivamente della forma scritta. Dichiarazioni scritte ci impegnano solo se sono rilasciate da un collaboratore dirigente o da un responsabile commerciale autorizzati a rappresentarci al riguardo in base al registro di commercio o il nostro collaboratore è autorizzato tramite procura a rilasciare la dichiarazione.
7. Nel quadro della relazione commerciale, l'acquirente è tenuto a tralasciare tutto quanto possa portare a punire persone impiegate dall'acquirente o altri terzi per violazione della concorrenza, per truffa, appropriazione indebita, concessione di vantaggi, corruzione attiva, corruzione passiva o altri crimini di corruzione. Impregiudicato quanto sopra menzionato, l'acquirente è tenuto a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, nonché le direttive sull'uso corretto dei marchi del gruppo Michelin concernenti il presente rapporto di fornitura.

In caso di violazione, siamo autorizzati a disdire in via straordinaria i contratti in essere, a recedere dai medesimi, o a interrompere ogni trattativa.

8. L'acquirente è reso attento in merito al fatto che i dati personali vengono da noi salvati e trattati conformemente alle disposizioni della LPD. In particolare, i dati personali, di cui veniamo a conoscenza in relazione con il rapporto commerciale con l'acquirente, sono utilizzati nell'ambito del rapporto commerciale, per l'esecuzione del medesimo e delle relative prestazioni.

L'acquirente è altresì reso attento in merito al fatto che i suoi dati vengono trasferiti in paesi terzi ai fini dell'esecuzione della relazione commerciale. La trasmissione dei dati avviene sulla base delle corrispondenti condizioni contrattuali europee e tenendo in considerazione le relative disposizioni di protezione della normativa sulla protezione dei dati. L'acquirente ha diritto di richiedere in ogni momento informazioni in merito ai dati che lo concernono salvati presso di noi. Richieste di informazioni devono essere indirizzate a:

Indirizzo postale: MICHELIN SUISSE S.A., Route Jo Siffert 36, Z.I. 3, Casella postale 144, CH-1762 Givisiez

Telefax: +41-(0)26 466 16 74

E-mail: webmaster@michelin-online.de

9. In caso di dubbi o contraddizioni tra le diverse condizioni generali (tedesco, francese, italiano), fa stato il testo originale in tedesco.